

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti vari per mancato godimento riposi settimanali - Resistenza -Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia, legale AMAT.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 9 (nove) del mese di aprile, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i ricorsi promossi dai sottoelencati dipendenti, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Passiatore al fine di ottenere il risarcimento danni, rapportato alla retribuzione di una giornata lavorativa, per il mancato godimento di alcuni riposi settimanali nel corso degli anni pregressi:
 - Manco Giuseppe Udienza 21/05/1998;
 - Conte Orazio " 06/11/1998;
- Atteso che sussistono fondati motivi per resistere ai giudizi de quibus;
- Ritenuto poter affidare l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto il bilancio preventivo 1998;
- Visto lo Statuto aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nelle cause promosse dai dipendenti in premessa elencati, per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 200.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1998, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)

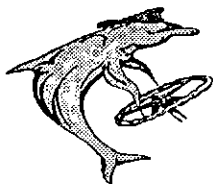


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il - 9 APR. 1998

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. T.
(Semeraro Raffaele)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 15/aprile/1998

Prot. n° : Dir/ 1025/98

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Monale 16.4.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 9 aprile 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:
- Del. nn° 91 - 93 - 94 - 95 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 -
103 - 104 - 105.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

STUDIO LEGALE
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone sc. 8 - Tel./Fax 099/8712626
74024 MANDURIA (TA)
PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

STUDIO LEGALE
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone sc. 8 - Tel./Fax 099/8712626
74024 MANDURIA (TA)

5161/08

Cef. 10

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il sign. Nanço Giuseppe, nato il 20/1/1952 elettivamente
domiciliato in Taranto alla via Sorcinelli 53 (studio avv.
Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio
Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a mar-
gine del presente atto

Mod. A

PROVERSA LAVORO
trasferita L. 5.920

Taranto, lì
L. 23 MAR. 1998

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del
suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via
Cesare Battisti n. 657.

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentare
difendermi in ogni fase e po-
do del presente giudizio in
quello successivo di esec.
ed in quello eventuale di
sizione, conferendoV
facoltà di legge, di
quella di transigere, quin-
to, chiamare in causa per
spiegare domande riconven-
nominate sc. a e fi.
agli atti del giudizio. L. 23
domicilio nel Vs. studio

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di
conducente di linea.

B - Per il periodo 1982 - 1991 gli venne richiesto dalla
convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato
dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica caren-

za di personale: la soppressione del riposo ha comportato la
prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana succes-

siva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e
senza godimento del riposo compensativo. Il fatto, peraltro
notorio, ha riguardato la quasi generalità del personale di-
pendente, quantomeno sino all'anno 1991/1992.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella
misura che si rileva dai conteggi allegati e correlativi ce-

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. n. 21 MAR. 1998	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
C. 4	☒

dolini paga.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corrispondenza della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art. 16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ. modifiche.

Invero, la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende chiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con reclamo gerarchico del 1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua pre-
visione legislativa precisa ed imperativa, data all'importanza
che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fi-
sico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di re-
lazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art. 36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al

godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'obbligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della

norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familiari e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subjecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, cui consegue a favore del ricorrente la complessiva somma di £. 3.528.346=, come da conteggi allegati (*ex plurimis*: Pretura di Milano del 4/12/1984: *Casoni ed altri C/ Atinon S. p. a. ; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M. ; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M.*, confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990 del

Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass. Sez. Lavoro n.5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

- 1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare la società resistente al pagamento delle somme dovute in favore del ricorrente per il mancato godimento dei riposi settimanali, in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, per il periodo non coperto dalla prescrizione ordinaria, nella misura di £. 3.528.346= risultante dai conteggi allegati e correlativi cedolini paga, o in quella a meglio vista, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- 2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dell'avv. A. Maurizio Passiatore, avvocato/procuratore antistatario;

- 5) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpello del legale rappresen-

tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub
a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente
richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero
che". All'occorrenza prova per testi, senza inversione
dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i
sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo,
Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Anto-
nio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare
nell'assegnando termine. In caso di contestazione, ordinarsi
a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matrico-
la e presenze giornaliere operai ed agenti di movimento. Ogni
ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.
Si deposita: reclamo gerarchico; conteggio e cedolini paga;
copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore
autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamen-
te riservata.

Taranto li 11/2/1998

Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sé nella sede della sezione lavoro l'u-
dienza di discussione del 21/5/98 ore 10,00, invitando le
parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notifi-
carsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente

decreto a cura del ricorrente.

Taranto 11

Il Pretore

Il Cancelliere

Rosella

Copia conforme all'originale

Taranto 1° 3 MAR. 1938



Il CANCELLIERE

MESE M DICEMBRE RIPOSO NON GODUTO	1	55,152 =	55,152
			<u>£ 100,154</u>

ANNO 1988

UNITARIO

MESE M APRILE RIPOSO NON GODUTO	1	57,544 =	57,544
" SETT. "	2	59,779 =	119,558
			<u>£ 177,102</u>

ANNO 1989

UNITARIO

MESE M OTTOBRE RIPOSO NON GODUTO	1	67,068 =	67,068
" NOVEMBRE "	1	67,955 =	67,955
			<u>£ 135,023</u>

ANNO 1990

UNITARIO

MESE M MARZO RIPOSO NON GODUTO	1	70,628 =	70,628
" APRILE "	2	70,628 =	141,256
" MAGGIO "	2	71,794 =	143,588
" GIUGNO "	3	71,794 =	215,382
" SETT. "	1	71,794 =	71,794
			<u>£ 642,648</u>

ANNO 1991

UNITARIO

MESE M FEBBRAIO RIPOSO NON SOBUTO	1	74.897 = L	74.897
" MARZO	1	74.897 = L	74.897
" APRILE	4	74.897 = L	299.588
" LUGLIO	3	76.369 = L	229.107
" AGOSTO	3	76.369 = L	229.107
" OTTOBRE	3	76.369 = L	229.107
MESE M DICEMBRE	2	77.603 = L	155.206
			L 1.291.909

RIEPILOGO

ANNO 1982 = L 409.694

" 1983 = L 119.950

" 1986 = L 51.866

" 1987 = L 700.154

" 1988 = L 177.102

" 1989 = L 135.023

" 1990 = L 642.648

ANNO 1991 = L 1.291.909

L 3.528.346

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.
corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

e mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

27/3/1998

Luigi Raffaeli
[Signature]
VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

MANEO-GIUSEPPE

1

ANNO 1982

		UNITARIO	
MESE M	APRILE RIPOSO NON SOBUTO	2	31.451 = £ 62.902
"	MAGGIO	4	32.407 = £ 129.628
"	LUGLIO	3	35.324 = £ 105.972
"	OTTOBRE	1	36.359 = £ 36.359
"	NOVEMBRE	1	37.394 = £ 37.394
MESE M	DICEMBRE	1	37.394 = £ 37.394
			£ 409.694

ANNO 1983

		UNITARIO	
MESE M	APRILE RIPOSO NON SOBUTO	1	39.228 = £ 39.228
"	SETT.	2	40.361 = £ 80.722
			£ 119.950

ANNO 1986

		UNITARIO	
MESE M	OTTOBRE RIPOSO NON SOBUTO	1	51.866 = £ 51.866

ANNO 1987

		UNITARIO	
MESE M	MARZO RIPOSO NON SOBUTO	3	52.595 = £ 157.788
"	APRILE	4	53.745 = £ 214.984
"	MAGGIO	2	54.434 = £ 108.868
"	SETT.	2	54.454 = £ 108.908
MESE M	OTTOBRE	1	54.454 = £ 54.454

5/60/88

Copia

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

1988

per il sign. Conte Orazio, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Sorcinelli 53 (studio avv. Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto

N. Cron. Mod. 4

CONTROVERSIA LAVORO

Ind. trasferita L. 5 020

Taranto, 11

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

23 MAR. 1998

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è ex dipendente A.M.A.T., con la qualifica di conducente di linea, collocato a riposo a far data dal 1/1/1995.

B - Per il periodo dic.1987 - dic.1992 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale: la soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo. Il fatto, peraltro notorio, ha riguardato la quasi generalità del personale dipendente, quantomeno sino all'anno 1991/1992.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella

Aw. A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione, conferendoVi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, quietanzare, chiamare in causa terzi, spiegare documenti convenzionali, nominare consulenti e nominare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

27 MAR 1998
Conte Orazio

E' autentica

Aw. A. MAURIZIO PASSIATORE

A.M.A.T. - TARANTO

Prot. Arrivo n° 3151
del 27 MAR 1998

Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

C. di A.

misura che si rileva dai libri paga, cedolini paga, e/o supporti magnetici, dei quali si chiede l'esibizione in giudizio.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art. 16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ. modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende chiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con reclamo gerarchico del dic. 1987 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psicosociale del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva

dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psi-

cofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza

tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annua-

li. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno

di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3. - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'obbligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tu-

tela anche dello svolgimento normale delle relazioni familiari e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30 (ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafrasca ed altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990 del

Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n. 910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro n. 5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare in via generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., la società resistente al pagamento delle somme dovute in favore del ricorrente per il mancato godimento dei riposi settimanali, in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, per il periodo dic. 1987 - dic. 1992, non coperto dalla prescrizione ordinaria, nella misura risultante dai correlativi cedolini paga e libri contabili, dei quali si chiede l'esibizione a carico della convenuta, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;

2) disporre con ordinanza il prosieguo del giudizio per la determinazione del quantum debeatur, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento delle somme per le cau-

sali di cui al ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;

3) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dell'avv. A. Maurizio Passiatore, avvocato/procuratore antistatario;

4) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellò del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero

che". All'occorrenza prova per testi, senza inversione

dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i

sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo,

Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Anto-

nio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare

nell'assegnando termine. Ordinarsi a carico della convenuta

l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliere

operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istrutto-

rio espressamente riservato.

Si deposita: reclamo gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e

1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulte-

riore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 11/2/1998 Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

PISSA

L'udienza innanzi a me nella sede della sezione lavoro L. n.

dienza di discussione del 6/11/88 ore 10,00, invitando le

parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificare

carri alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente

decreto a cura del ricorrente.

Il Pretore

NOTA

Il Cancelliere

facili

Taranto 11/25/88

Copia conforme all'originale

Taranto 19 MAR. 1988

IL CANCELLIERE



Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione del

27/3/1998

Leonardo Raffaele
VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO